



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 29/05/2020

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 16.4.2014, con l'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, per un importo lordo pari a € 25.080,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 209,00 ciascuna.
2. Successivamente procedeva all'estinzione anticipata con data di riferimento 30.6.2018, dopo aver pagato la rata n. 49. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente la somma di € 122,83 a titolo di rimborso delle commissioni di gestione e bancarie non maturate.
3. Con ricorso presentato il 13.2.2020, preceduto da reclamo del 22.1.2020, parte ricorrente contestava, con l'assistenza di una società di consulenza, il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario convenuto, chiedendo il rimborso: i) di € 2.284,54, di cui € 519,37 a titolo di restituzione *pro quota* delle commissioni di attivazione, € 0,00 a titolo di restituzione *pro quota* delle commissioni di gestione, in quanto già restituite in sede di estinzione anticipata, € 1.558,10 a titolo di restituzione *pro quota* delle commissioni di intermediazione e € 207,08 a titolo di restituzione *pro quota* delle spese di istruttoria; ii) di € 124,08, a titolo di rimborso dell'indennizzo di estinzione anticipata. Chiede inoltre gli interessi legali dal reclamo al saldo nonché la rifusione delle spese di assistenza professionale, quantificate in € 200,00, e di presentazione del ricorso, pari a € 20,00.
4. Con le controdeduzioni parte resistente premette che il proprio comportamento, in sede di estinzione anticipata dell'operazione in oggetto, è stato pienamente aderente alle Istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, nei confronti delle quali ha



riposto un legittimo affidamento. Osserva che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza n. C-383/18, è pervenuta solo apparentemente alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento, confermando invece quanto già statuito dalla giurisprudenza (sia nazionale che arbitrale), e confermato altresì dagli orientamenti dell'Organo di Vigilanza, e cioè il diritto del consumatore al rimborso di quei costi la cui natura sia ontologicamente "recurring" e che l'intermediario abbia invece – erroneamente – qualificato e indicato come costi non ripetibili. Ritiene che la sentenza della Corte non possa essere invocata ai fini della risoluzione della presente controversia, in quanto gli effetti giuridici del contratto in questione sono definitivamente venuti meno a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento. Inoltre l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE dispiega un'efficacia nei rapporti tra Stato membro e singolo e non anche una efficacia diretta nei rapporti tra privati. Aggiunge che non può escludersi che un passivo e pieno adeguamento al dettato della sentenza, con l'esborso di ingenti risorse patrimoniali per far fronte alle (potenzialmente numerosissime) richieste dei consumatori di rimborso dei costi, anche con riguardo a rapporti in essere, sia fonte di successive contestazioni all'operato degli amministratori nel caso in cui tale esborso dovesse *ex post* rivelarsi non dovuto. Ciò premesso, evidenzia la natura *up front* delle commissioni di intermediazione, essendo a fronte di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito svolte dall'intermediario del credito; allega copia del conferimento dell'incarico all'intermediario del credito. Produce fattura cumulativa, unitamente a elenco delle posizioni intermedie nel periodo di riferimento, che include quella relativa al contratto in questione. Richiama al riguardo due recenti sentenze che hanno qualificato la domanda di restituzione delle commissioni di intermediazione come una ripetizione di indebito oggettivo (sentenze nn. 1009/18 e 2034/18 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere). Afferma che le commissioni di attivazione non sono rimborsabili, in quanto percepite *up front* dall'intermediario a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende. Evidenzia, quanto alle commissioni di gestione, che le stesse sono state rimborsate per l'importo di € 122,83, in sede di estinzione anticipata. Afferma che le spese di istruttoria non sono ripetibili, essendo a fronte di attività *up front*. Ritiene infondata la richiesta di rimborso dell'indennizzo di anticipata estinzione, poiché lo stesso è stato corrisposto in conformità ai parametri temporali e quantitativi di cui all'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. Ritiene infine infondata la richiesta di rifusione delle spese di assistenza professionale, considerata la natura seriale della presente controversia.

5. Chiede: i) in via principale, il rigetto della richiesta di rimborso delle commissioni di attivazione e di intermediazione nonché delle spese di istruttoria e di assistenza professionale; ii) in via subordinata, ove fosse tenuto a rimborsare somme ulteriori, a circoscriverne l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari a € 415,50; iii) in via di ulteriore subordinata, ove fosse tenuto a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, che sia decurtato dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni, pari a € 122,83.

DIRITTO

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo



totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».*

4. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».* In ogni caso la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».*

5. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up front* ritenuto preferibile dalla suddetta decisione del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. Nella riunione del 26 marzo 2020 questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui sopra, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

7. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125-ter, comma 2, t.u.b.

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse *«alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».*

9. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

10. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di contratti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

11. Si rileva, nel caso di specie, che le commissioni di attivazione includono prestazioni correlate alla durata del finanziamento, essendo l'attivazione del finanziamento estesa alla copertura di oneri e rischi quali il passaggio del mutuatario ad altre amministrazioni e il rifiuto o il ritardo dell'amministrazione nell'effettuare le trattenute. Le commissioni di intermediazione e le spese di istruttoria sono di natura *up front* in quanto correlate ad attività prodromiche alla conclusione del contratto. Le commissioni di gestione, a fronte di prestazioni *recurring*, sono state rimborsate in sede di estinzione anticipata.

12. Alla luce di quanto sopra enunciato, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso delle commissioni e delle spese di istruttoria, è pari a € 1.654,99, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	6,25%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	38,06%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese di istruttoria (<i>up front</i>)	€ 350,00	€ 207,08	€ 133,23	○	€ 133,23	
○	commissioni di attivazione (<i>recurring</i>)	€ 877,80	€ 519,37	€ 334,13	○	€ 519,37	
○	commissioni di gestione (<i>recurring</i>)	€ 207,60	€ 122,83	€ 79,02	○	€ 0,00	
○	commissioni di intermediazione (<i>up front</i>)	€ 2.633,40	€ 1.558,10	€ 1.002,39	○	€ 1.002,39	
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	
rimborsi senza imputazione						€ 0,00	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.654,99
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

13. Quanto alla richiesta di restituzione dell'indennizzo di estinzione anticipata, il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 5909/2020, ha enunciato il seguente principio interpretativo: *“La previsione di cui all’art. 125-sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.”.* Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha fornito alcuna prova circa l'assenza di oggettiva giustificazione causale dell'indennizzo, di per sé conforme ai parametri dettati dal comma 2 dell'art. 125-sexies del T.U.B. La domanda di rimborso dell'indennizzo di estinzione anticipata non può pertanto essere accolta.

14. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

15. Non può essere infine accolta la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, per i motivi sopra indicati (cfr. punto 10, ultimo alinea).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.654,99 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA